COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi (4798) . . 1887

PRESIDENTE 1887, 1889, 1892

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1889

PITZALIS, *Relatore* 1888, 1892

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

ROMANATO ed altri: Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo dei professori di ruolo statale transitorio e passaggio dei professori di ruolo statale transitorio nel ruolo ordinario e ruolo transitorio ordinario (3615) 1901

PRESIDENTE 1901, 1903, 1904

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1903

FINOCCHIARO 1903

FUSARO, *Relatore* 1901, 1903

ROMANATO 1903, 1904

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

PEDINI ed altri: Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che presti servizio nei paesi in via di sviluppo (3957) 1904

PRESIDENTE 1904, 1906

CODIGNOLA 1905, 1906

PAG.

FINOCCHIARO 1906

RAMPA, *Relatore* 1904, 1905, 1906

SCIONTI 1905

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori VENTURI ed altri: Riconoscimento del valore di qualifica accademica al diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto pareggiato di educazione fisica di Urbino (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4722) 1906

PRESIDENTE 1906, 1907, 1908

FINOCCHIARO 1908

FUSARO, *Relatore* 1906

LEVI ARIAN GIORGINA 1907, 1908

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1907, 1908

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1908

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi (4798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale " Giusep-

pe Kirner " per l'assistenza ai professori medi », n. 4798.

Il relatore, onorevole Pitzalis, ha facoltà di svolgere la relazione.

PITZALIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi ! Prima di passare all'esame delle norme sottoposte oggi alla nostra attenzione, e che riguardano il riordinamento dell'Istituto « Kirner », vorrei fornire alla Commissione alcune indicazioni circa l'attività dell'Istituto stesso.

Certamente la Commissione conosce bene l'attività di quel benemerito Istituto, che dal 1910 - da quando, cioè, venne di fatto istituito a seguito di un *referendum* tra i professori interessati - continua la sua attività assistenziale verso i docenti di ruolo e non di ruolo e verso i direttivi dei convitti nazionali, a seguito di una legge caldeggiata qui dal collega Caiazza.

In base alla legge 12 agosto 1915, n. 1428, e successive integrazioni (tra cui la legge n. 831 e la legge 22 novembre 1962, n. 1678, riguardante appunto i direttivi dei convitti nazionali), l'Istituto si occupa dell'assistenza dei presidi, dei professori di ruolo delle scuole secondarie statali, degli incaricati in base alla legge n. 831, se abilitati, degli insegnanti di religione, degli insegnanti tecnico-pratici ed equiparati di ruolo ed incaricati e dei direttivi dei convitti nazionali.

L'attività dell'Istituto di cui ci occupiamo è diversa dall'attività degli altri istituti consimili; esso cerca infatti di concentrare gli aiuti nei confronti dei casi più meritevoli evitando di indirizzare l'assistenza verso i casi lievi. L'Istituto, infatti, non accoglie le segnalazioni provenienti dall'ambiente dei professori quando esse riguardano persone con possibilità di vita attraverso i propri mezzi economici o attraverso i mezzi dei loro familiari; accoglie invece le segnalazioni che riguardano persone che hanno veramente bisogno, estendendo l'assistenza anche agli orfani e ai congiunti superstiti.

Un altro elemento che caratterizza l'attività dell'Istituto è la sollecitudine dell'intervento assistenziale. Quando si arriva in ritardo, infatti, l'assistenza non è tempestiva. L'Istituto è, quindi, particolarmente sollecito nel disporre l'istruttoria e nell'adottare una decisione, sia se si tratti di erogare, somme per assistenza malattie, sia se si tratti di provvedere in favore di orfani o di vedove per un primo intervento, come si suol dire; sia se si tratti di aiutare altre persone già a carico del socio e bisognose di assistenza a seguito della morte del capofamiglia.

Questa assistenza così articolata e caratterizzata determina serenità e fiducia nell'ambiente dei professori e di tutta la categoria beneficiata, in quanto vi è la sicurezza che, nei limiti delle disponibilità finanziarie, in caso di bisogno, l'Istituto concorre immediatamente a sollevare la persona o la sua famiglia, interessata, provvedendo alle esigenze del momento ed ai bisogni successivi secondo la gravità dei casi.

La tecnica fin qui seguita dall'Istituto, caratterizzata come sopra detto, è sufficiente ed idonea a soddisfare le esigenze assistenziali della categoria degli insegnanti.

I mezzi di cui oggi dispone l'Istituto, sono in massima parte forniti dalle quote dei soci il cui numero ascende a centocinquantamila; l'associazione è volontaria ma nel momento stesso in cui il socio aderisce all'Istituto, il contributo viene trattenuto d'ufficio, sullo stipendio. Le quote sono uguali per tutti i soci: non c'è differenza tra il socio professore ordinario e il socio professore non ordinario. Il contributo è calcolato in un centesimo dell'ottanta per cento di uno stipendio delle scuole medie superiori all'inizio del più alto coefficiente. Oggi si calcola che il contributo che ciascun professore versa sia di 1.913 lire mensili, vale a dire poco più di 22 mila lire all'anno. Tale somma, moltiplicata per 150 mila soci indica le possibilità finanziarie più rilevanti dell'Istituto. L'Istituto stesso ha poi potuto, in un prosieguo di anni, capitalizzare delle somme, per cui gli interessi ricavati, uniti anche al contributo annuo del Ministero della pubblica istruzione, servono ad arrotondare le disponibilità sulle quali l'Istituto può contare per la valida assistenza che assicura ai professori medi. Credo che nessun altro ente assistenziale che si occupa di attività del genere, abbia la possibilità di fornire una assistenza così caratterizzata, più vasta e completa. Possiamo anche affermare che essa vale a sollevare, in un certo senso lo Stato dagli obblighi dell'assistenza cui sarebbe tenuto verso il personale docente. Infatti, se noi diamo uno sguardo ai bilanci degli altri Ministeri e li confrontiamo col bilancio del Ministero della pubblica istruzione, troviamo che le somme stanziate per l'assistenza nel campo degli insegnanti e dei docenti, sono molto irrilevanti rispetto a quelle stanziate a beneficio di altre categorie di dipendenti statali. Ciò, giova ripeterlo, indica che l'assistenza dell'Istituto « Kirner » sgrava anche lo Stato di quelli che sono gli oneri assistenziali che esso dovrebbe assumere per i docenti. Vorrei darvi ora qual-

che indicazione sulla articolazione di questa assistenza, per avere maggiori elementi di giudizio a sostegno anche del disegno di legge che stiamo per esaminare.

Gli orfani, per malattie e spese di morte di un socio, hanno ottenuto nel 1966 una media di contributo di 630 mila lire. Molte volte, però, tale contributo raggiunge punte di 1 milione e 800 mila lire, all'atto della morte del socio per consentire di far fronte alle prime esigenze dei familiari. I contributi di studio, che sono dati liberamente, vale a dire l'alunno se li porta ovunque egli voglia studiare e comunque voglia studiare, vanno da 240 mila lire per gli studenti universitari a 150 mila lire per gli studenti delle scuole medie superiori e a 100 mila per gli studenti delle scuole medie. In caso di minore bisogno, la misura è ridotta rispettivamente a 140.000, 90.000 e 60.000 lire.

Sono concessi anche degli aiuti integrativi, calcolati in base alla valutazione delle risorse della famiglia. Si cerca, comunque, in ogni caso di aiutare i familiari affinché la assistenza sia sufficiente e consenta di far fronte alle esigenze della grande famiglia dei dipendenti associati all'Istituto.

Contributi vengono inoltre concessi per bisogni particolari di determinate famiglie; si tratta a volte di cifre assai rilevanti, scaglionate anche in un periodo di diversi anni. Ad alcune famiglie prive di risorse economiche, per esempio, sono stati erogati contributi per vari milioni, affinché potessero provvedere all'educazione dei figli.

Non ritengo opportuno soffermarmi su varie altre forme assitenziali di cui potrei parlarvi a lungo e dettagliatamente. Desidero però aggiungere che l'assistenza dell'Istituto « Kirner » si concreta anche in un premio di uscita che viene corrisposto al socio al momento della cessazione dell'attività di servizio. Non si tratta di cifre molto ingenti (mi pare il premio si aggiri intorno alle 150 mila lire), e perciò si potrebbe raccomandare all'istituto un adeguamento del premio, tenuto conto del fatto che al momento di lasciare il servizio, si presentano esigenze impreviste, che ogni socio dovrebbe poter coprire con la massima sollecitudine.

L'Istituto « Kirner » svolge la sua assistenza anche in campo universitario, e post-universitario concedendo assegni di studio ai figli di soci viventi e borse di studio per il perfezionamento post-universitario, con una larga generosità, valutando il merito ed il bisogno degli studenti, figli di soci e tenendo conto della loro carriera scolastica.

Un'altra forma di attività dell'Istituto è, infine, la concessione di piccoli prestiti senza interesse, per somme non superiori alle 170 mila lire, per la cui restituzione viene fatta una rateizzazione in venti o trenta mesi.

Alle molteplici forme di assistenza per brevità quasi soltanto elencate, vanno aggiunte le forme di assistenza morale che impegnano gli uffici in miriadi di pratiche e di interventi in favore dei soci.

Nell'esprimere il mio vivo apprezzamento per l'attività svolta dall'Istituto « Kirner », tanto gradito alle categorie interessate, desidero aggiungere che il suo riordinamento previsto dal disegno di legge in esame, lo porrà in condizione di andare incontro ancora meglio alle esigenze vitali dei soci e delle loro famiglie.

Con queste osservazioni di carattere generale, esprimo il mio parere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame, riservandomi di fornire ai colleghi eventuali ulteriori chiarimenti in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Qual è il parere del Governo sul disegno di legge in esame ?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo ha presentato questo disegno di legge, ed ha ascoltato con vivo interesse la relazione introduttiva dell'onorevole Pitzalis, che corrisponde esattamente alla situazione dell'Istituto « Giuseppe Kirner ».

Il disegno di legge in esame renderà più efficace, meglio coordinata e più aderente alle necessità della categoria interessata l'attività dell'Istituto. Esso prevede una nuova composizione del Consiglio d'amministrazione, la ammissione di nuovi soci, e la distinzione dei soci in effettivi e volontari.

Per queste ragioni, il Governo raccomanda vivamente l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto, nel quale sono associati i professori delle scuole secondarie statali, ha scopi di solidarietà da perseguire mediante aiuti materiali e morali, secondo quanto stabilito dalla presente legge, indipendentemente dall'assistenza dovuta da altri Enti ed oltre ad essa.

L'Istituto ha patrimonio proprio e gestione autonoma ed ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

I soci dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » si distinguono in:

a) effettivi;

b) volontari;

c) benemeriti.

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Sono soci effettivi:

a) tutti i presidi, direttori, professori, insegnanti tecnico-pratici e maestri d'arte di ruolo in servizio negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e negli educandati femminili dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, nonché il personale direttivo dei convitti nazionali, con esclusione fatta del personale direttivo ed insegnante dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica;

b) tutti i professori civili di ruolo delle scuole corrispondenti alle cessate scuole militari;

c) tutti gli insegnanti incaricati nelle scuole secondarie statali per le discipline per le quali sono in possesso di abilitazione e di titolo legalmente riconosciuto equipollente; tutti gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica in posizione equipollente, nonché gli incaricati di religione;

d) tutti gli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali e tutti gli insegnanti tecnico-pratici ed i maestri d'arte non di ruolo, forniti del prescritto titolo di studio o della declaratoria di equipollenza di cui alle leggi 7 maggio 1948, n. 1277 e n. 1278.

Continuano, altresì, ad essere soci effettivi dell'Istituto gli appartenenti alle categorie predette, cessati dal servizio con diritto a pensione, eccettuato il personale non di ruolo che cessi dal servizio con diritto a pensione senza aver raggiunto dieci anni di associazione all'Istituto.

In questo articolo, come in alcuni dei successivi, sarà necessario apportare delle correzioni di carattere formale.

Nell'articolo 3, primo comma, alla lettera *a*), il relatore propone di sopprimere la parola «fatta ».

Pongo in votazione il mantenimento della parola « fatta ».

(*Non è approvato*).

Alla lettera *c*), terza riga, nell'espressione « per le quali sono in posesso di abilitazione e di titolo legalmente riconosciuto equipollente » il relatore propone di cambiare la congiunzione « e » con la congiunzione « o ».

Pongo in votazione il citato emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

Sono soci effettivi:

a) tutti i presidi, direttori, professori, insegnanti tecnico-pratici e maestri d'arte di ruolo in servizio negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e negli educandati femminili dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, nonché il personale direttivo dei convitti nazionali, con esclusione del personale direttivo ed insegnante dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica;

b) tutti i professori civili di ruolo delle scuole corrispondenti alle cessate scuole militari;

c) tutti gli insegnanti incaricati nelle scuole secondarie statali per le discipline per le quali sono in possesso di abilitazione o di titolo legalmente riconosciuto equipollente; tutti gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica in posizione equipollente, nonché gli incaricati di religione;

d) tutti gli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali e tutti gli insegnanti tecnico-pratici ed i maestri d'arte non di ruolo, forniti del prescritto titolo di studio o della declaratoria di equipollenza di cui alle leggi 7 maggio 1948, n. 1277 e n. 1278.

Continuano, altresì, ad essere soci effettivi dell'Istituto gli appartenenti alle categorie predette, cessati dal servizio con diritto a pensione, eccettuato il personale non di ruolo che cessi dal servizio con diritto a pensione senza aver raggiunto dieci anni di associazione all'Istituto.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Possono essere iscritti quali soci volontari dell'Istituto, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione:

a) i soci effettivi, cessati dal servizio per aver superato i limiti di età o per inidoneità fisica, senza aver maturato il diritto a pensione;

b) i soci effettivi cessati dal servizio per dimissioni volontarie senza diritto a pensione, purché abbiano almeno dieci anni di associazione all'Istituto;

c) i soci effettivi cessati dal servizio per perdita o mancata conferma di incarico, con almeno cinque anni di anzianità di insegnamento e tre di iscrizione all'Istituto, nonché i soci effettivi destituiti per cause che non ne ledano l'onore;

d) i soci effettivi non di ruolo cessati dal servizio con diritto a pensione, con meno di dieci anni di iscrizione all'Istituto.

L'iscrizione avviene a richiesta degli interessati, da presentarsi entro tre anni dalla cessazione del servizio.

Possono inoltre essere iscritti quali soci volontari i soci effettivi per il periodo della aspettativa per motivi di famiglia.

I soci volontari non hanno diritto all'assistenza se svolgono attività continuata congruamente retribuita.

L'assistenza ai soci volontari viene attuata dal Consiglio di amministrazione secondo specifici criteri, che saranno fissati dal Regolamento, di cui al successivo articolo 21.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Sono soci benemeriti persone o Enti che abbiano reso a favore dell'Istituto importanti servigi o abbiano contributi con notevoli elargizioni ad aumentare il patrimonio.

La qualifica di socio benemerito è onoraria e viene attribuita con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Propongo di sostituire la parola « contributi » con l'altra « contributo » e di sostituire la parola « aumentare » con l'altra « aumentarne ».

Pongo in votazione i citati emendamenti.

(*Sono approvati*).

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato:

ART. 5.

Sono soci benemeriti persone o Enti che abbiano reso a favore dell'Istituto importanti servigi o abbiano contribuito con notevoli elargizioni ad aumentarne il patrimonio.

La qualifica di socio benemerito è onoraria e viene attribuita con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Istituto:

I. – Accorda sovvenzioni:

a) al socio:

1) per malattie;

2) per riduzioni di assegni a causa di assenza dal servizio per malattia;

3) per insufficienti assegni di quiescenza;

4) per malattie o per morte di familiari a carico;

b) al coniuge ed ai coniugi superstiti, in occasione della morte del socio per i riflessi economici immediati e per le spese sostenute;

c) al coniuge ed ai figli legittimi o naturali riconosciuti; altresì ai genitori, figli adottivi ed affiliati, avi, fratelli, sorelle; nonché agli orfani dei figli, dei fratelli e delle sorelle, qualora dopo la morte del socio i familiari di cui sopra si trovino in stato di bisogno e purché durante l'anno precedente alla

morte stessa siano stati effettivamente a suo carico e non possano dedicarsi a proficuo lavoro.

L'Istituto tenderà ad assicurare agli orfani dei soci i mezzi necessari, fino al compimento degli studi, in misura e modi appropriati alla dignità ed alle condizioni medie del corpo insegnante;

d) al socio per spese sostenute in occasione di nascita di figli.

II. – Accorda sovvenzioni entro il limite massimo di un quinto delle entrate effettive ordinarie iscritte in bilancio:

a) al socio quando abbia subìto gravi danni o si trovi in situazione di grave disagio economico;

b) a congiunti e superstiti, anche se non indicati nelle categorie sopra elencate, nel caso di gravi motivi dovuti a circostanze eccezionali.

III. – Concede anche senza concorso:

a) assegni di studio per i figli dei soci, sulla base delle condizioni economico-familiari e dei risultati degli studi;

b) borse e premi di studio di perfezionamento post-universitario ai figli ed agli orfani dei soci che diano prova di non comune attitudine agli studi.

IV. – A giudizio del Consiglio di amministrazione e nel limite consentito dal bilancio, prende iniziative assistenziali, che interessino comunque la categoria dei soci.

V. – Assiste i soci e le loro famiglie nei rapporti con l'Amministrazione pubblica.

VI. – Concede prestiti ai soci e loro superstiti, secondo le norme dell'articolo 8.

La concessione e l'entità delle sovvenzioni e dei benefici sopra elencati sono stabilite a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, che soprattutto tiene conto sia della gravità dell'evento, sia degli oneri che ne derivano, considerati nel quadro delle condizioni economico-familiari, sia del rapporto di parentela con il socio.

Alla lettera *b*), ove si dice « al coniuge ed ai coniugi superstiti » la parola « coniugi » costituisce, evidentemente, un errore materiale, da correggere in « congiunti ».

Pongo in votazione il citato emendamento (*È approvato*).

Il relatore propone inoltre al punto III di sostituire le parole « Concede anche senza concorso » con le altre « Concede di norma per concorso ».

PITZALIS, *Relatore*. Non insisto nel citato emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 6 risulta pertanto così formulato:

ART. 6.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Istituto:

I. – Accorda sovvenzioni:

a) al socio:

1) per malattie;

2) per riduzioni di assegni a causa di assenza dal servizio per malattia;

3) per insufficienti assegni di quiescenza;

4) per malattie o per morte di familiari a carico.

b) al coniuge ed ai congiunti superstiti, in occasione della morte del socio per i riflessi economici immediati e per le spese sostenute.

c) al coniuge ed ai figli legittimi o naturali riconosciuti; altresì ai genitori, figli adottivi ed affiliati, avi, fratelli, sorelle; nonché agli orfani dei figli, dei fratelli e delle sorelle, qualora dopo la morte del socio i familiari di cui sopra si trovino in stato di bisogno e purché durante l'anno precedente alla morte stessa siano stati effettivamente a suo carico e non possano dedicarsi a proficuo lavoro.

L'Istituto tenderà ad assicurare agli orfani dei soci i mezzi necessari, fino al compimento degli studi, in misura e modi appropriati alla dignità ed alle condizioni medie del corpo insegnante;

d) al socio per spese sostenute in occasione di nascita di figli.

II. – Accorda sovvenzioni entro il limite massimo di un quinto delle entrate effettive ordinarie iscritte in bilancio:

a) al socio quando abbia subìto gravi danni o si trovi in situazione di grave disagio economico;

b) a congiunti e superstiti, anche se non indicati nelle categorie sopra elencate, nel caso di gravi motivi dovuti a circostanze eccezionali.

III. – Concede anche senza concorso:

a) assegni di studio per i figli dei soci, sulla base delle condizioni economico-familiari e dei risultati degli studi;

b) borse e premi di studio di perfezionamento post-universitario ai figli ed agli orfani di soci che diano prova di non comune attitudine agli studi.

IV. – A giudizio del Consiglio di amministrazione e nel limite consentito dal bilancio,

prende iniziative assistenziali, che interessino comunque la categoria dei soci.

V. – Assiste i soci e le loro famiglie nei rapporti con l'Amministrazione pubblica.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Il limite del 20 per cento di cui al punto II dell'articolo 6 può essere elevato fino ad un massimo di un terzo delle entrate effettive, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio di amministrazione, qualora ricorrano necessità eccezionali derivanti da pubbliche calamità.

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

L'Istituto, anche in aggiunta ad altre provvidenze creditizie fruite dall'interessato, potrà, per motivi assistenziali, concedere ai propri soci prestiti in misura non superiore a due mensilità di stipendio, comprensive di eventuali assegni fissi a carattere continuativo.

Il rimborso dei prestiti predetti viene effettuato dagli interessati direttamente all'Istituto in non oltre 36 rate mensili consecutive.

In caso di mancato rimborso di due rate, il recupero può essere effettuato mediante ritenuta diretta da parte degli uffici centrali o periferici e delle scuole o istituti, anche se muniti di autonomia, che amministrano il personale beneficiario del prestito, ai sensi della legge 29 giugno 1960, n. 656.

Il Sottosegretario Elkan propone di sopprimere, al terzo comma, dopo la parola « periferici » la congiunzione « e ».

Pongo in votazione l'emendamento testé citato.

(*È approvato*).

L'articolo 8 risulta pertanto così formulato:

ART. 8.

L'Istituto, anche in aggiunta ad altre provvidenze creditizie fruite dall'interessato, potrà, per motivi assistenziali, concedere ai propri soci prestiti in misura non superiore a due mensilità di stipendio, comprensive di eventuali assegni fissi a carattere continuativo.

Il rimborso dei prestiti predetti viene effettuato dagli interessati direttamente all'Istituto in non oltre 36 rate mensili consecutive.

In caso di mancato rimborso di due rate, il recupero può essere effettuato mediante ritenuta diretta da parte degli uffici centrali o periferici delle scuole o istituti, anche se muniti di autonomia, che amministrano il personale beneficiario del prestito, ai sensi della legge 29 giugno 1960, n. 656.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

L'Istituto assegna altresì un premio di uscita, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione entro le disponibilità di bilancio, ai soci che cessano dal servizio con almeno 15 anni di iscrizione all'Istituto, nonché in caso di loro morte, ai familiari a carico.

Il premio non spetta a coloro che abbiano ottenuto ed ottengano per le evenienze previste dal presente articolo un sussidio in base al punto I) lettera *a*) n. 3 e lettera *b*) dell'articolo 6.

Il premio viene concesso su domanda dell'interessato e in misura uguale, nello stesso anno scolastico, per tutti gli aventi diritto.

Propongo di sostituire al primo comma la parola « nonché » con l'altra « o », nonché di sostituire, al secondo comma, dopo la parola « ottenuto », la congiunzione « ed » con « od ».

L'onorevole Pitzalis propone inoltre di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il premio viene concesso su domanda dell'interessato e in misura uguale per tutti gli aventi diritto, cessati dal servizio nello stesso anno scolastico ».

Pongo in votazione l'emendamento da me proposto al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento da me proposto al secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore e testé citato.

(*È approvato*).

L'articolo 9 risulta pertanto così formulato:

ART. 9.

L'Istituto assegna altresì un premio di uscita, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione entro le disponibilità di bilancio, ai soci che cessano dal servizio con almeno 15 anni di iscrizione all'Istituto, o in caso di loro morte, ai familiari a carico.

Il premio non spetta a coloro che abbiano ottenuto od ottengano per le evenienze previste dal presente articolo un sussidio in base al punto I) lettera *a*) n. 3 e lettera *b*) dell'articolo 6.

Il premio viene concesso su domanda dell'interessato e in misura uguale, per tutti gli aventi diritto, cessati dal servizio, nello stesso anno scolastico.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 10.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

(*È approvato*).

ART. 11.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dai contributi dei soci;

b) dai proventi del proprio patrimonio;

c) da eventuali contributi del Ministero della pubblica istruzione;

d) da eventuali contributi di Enti e privati ed altri introiti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12.

ART. 12.

I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto un contributo annuo pari all'11 per cento dello stipendio annuo lordo di un professore di ruolo *A* all'inizio della classe terminale di stipendio.

Per i soci effettivi in aspettativa per motivi di salute e per i soci effettivi non di ruolo che non raggiungano il trattamento di cattedra, il contributo di cui sopra viene ridotto in misura proporzionale.

I soci effettivi in aspettativa per mandato politico o in disponibilità pagano l'intero contributo.

I soci effettivi in aspettativa per motivi di famiglia o sospesi dall'ufficio cessano di contribuire per tutta la durata dell'aspettativa o della sospensione e non hanno diritto all'assistenza, salvo per quanto previsto per i congiunti in base alla lettera *b*) n. II dell'articolo 6.

I soci effettivi cessati dal servizio con diritto a pensione corrispondono un contributo annuo pari a un decimo di quello previsto per i soci in servizio attivo.

Il contributo, da trattenersi mensilmente sullo stipendio o sulla pensione, sarà determinato dividendo per 12 il contributo annuo ed arrotondando secondo le norme in vigore.

I soci volontari corrispondono un contributo annuo pari ad un quinto di quello versato dai soci in servizio attivo.

Propongo di sostituire al primo comma, le parole « l'11 per cento » con le altre « l'1 per cento ». Il relatore, propone, invece, al quarto comma, di sostituire le parole « salvo per quanto previsto » con le altre « salvo quanto previsto » e da parte mia, sempre al quarto comma, propongo di sostituire le parole « in base alla lettera *b*) n. II dell'articolo 6 » con le altre » in base al punto II, lettera *b*) dell'articolo 6 ».

Pongo in votazione il primo emendamento da me proposto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento da me proposto.

(*È approvato*).

L'articolo 12 risulta pertanto così formulato:

ART. 12.

I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto un contributo annuo pari all'1 per cento dello stipendio annuo lordo di un professore di ruolo *A* all'inizio della classe terminale di stipendio.

Per i soci effettivi in aspettativa per motivi di salute e per i soci effettivi non di ruolo che non raggiungano il trattamento di cattedra, il contributo di cui sopra viene ridotto in misura proporzionale.

I soci effettivi in aspettativa per mandato politico o in disponibilità pagano l'intero contributo.

I soci effettivi in aspettativa per motivi di famiglia o sospesi dall'ufficio cessano di contribuire per tutta la durata dell'aspettativa o della sospensione e non hanno diritto all'assistenza, salvo quanto previsto per i congiunti in base al punto II lettera *b*) dell'articolo 6.

I soci effettivi cessati dal servizio con diritto a pensione corrispondono un contributo annuo pari a un decimo di quello previsto per i soci in servizio attivo.

Il contributo, da trattenersi mensilmente sullo stipendio o sulla pensione, sarà determinato dividendo per 12 il contributo annuo ed arrotondando secondo le norme in vigore.

I soci volontari corrispondono un contributo annuo pari ad un quinto di quello versato dai soci in servizio attivo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13.

ART. 13.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Comitato di presidenza;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

Poiché non risultano essere stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14.

ART. 14.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto, oltre che dal Presidente:

a) di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;

b) di un funzionario del Ministero del tesoro;

c) di un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di dieci soci effettivi dell'Istituto, di cui uno incaricato abilitato, uno insegnante tecnico-pratico, ed uno pensionato, designati dalla seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che li sceglierà entro elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei Capi di Istituto e dei docenti delle scuole secondarie, in proporzione al numero complessivo dei voti riportati da ciascuna organizzazione in occasione delle elezioni per la stessa seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice-presidenti, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera *d*).

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Al termine del quadriennio scadono anche i membri nominati nel corso del predetto periodo, in sostituzione di altri.

L'onorevole Pitzalis propone di sostituire al primo comma lettera *d*) le parole « di dieci soci » con le altre « di undici soci »; inoltre, sempre al primo comma lettera *d*), con le parole « dei voti riportati da ciascuna organizzazione in occasione delle elezioni » con le altre « ... dei voti riportati da ciascuna organizzazione di docenti in occasione delle elezioni... ».

Pongo in votazione il primo emendamento Pitzalis.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Pitzalis.

(*È approvato*).

L'articolo 14 risulta così formulato:

ART. 14.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto, oltre che dal Presidente:

a) di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;

b) di un funzionario del Ministero del tesoro;

c) di un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di undici soci effettivi dell'Istituto, di cui uno incaricato abilitato, uno insegnante tecnico-pratico, ed uno pensionato, designati dalla seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che li sceglierà en-

tro elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei Capi di Istituto e dei docenti delle scuole secondarie, in proporzione al numero complessivo dei voti riportati da ciascuna organizzazione di docenti in occasione delle elezioni per la stessa seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice-presidenti, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera *d*).

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Al termine del quadriennio scadono anche i membri nominati nel corso del predetto periodo, in sostituzione di altri.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15.

ART. 15.

Il Consiglio di amministrazione:

a) fissa le direttive di carattere generale concernenti l'attuazione delle finalità dell'Istituto;

b) delibera, entro il mese di ottobre il bilancio di previsione ed entro il mese di aprile, il consuntivo;

c) delibera il regolamento organico del personale e il regolamento di amministrazione e contabilità;

d) delibera, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri, gli atti di straordinaria amministrazione;

e) provvede al conferimento dell'incarico di segretario generale e di quelli, in numero non superiore a due, di vice segretario generale, di norma mediante scelta, tra i soci dell'Istituto con le modalità previste dal regolamento organico di cui alla lettera *c*);

f) decide in ordine alla concessione delle provvidenze contemplate dalla presente legge;

g) delibera la misura del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato di presidenza e delle Commissioni, nonché la misura del compenso annuo in favore dei componenti il Collegio dei revisori dei conti;

h) svolge ogni altro compito ad esso demandato dalla presente legge e dal regolamento di cui al successivo articolo 21 ed adotta tutti i provvedimenti necessari per il retto e sollecito funzionamento dell'Istituto e per il raggiungimento dei suoi fini.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) e *d*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*), da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e quelle di cui alla lettera *g*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Per il trattamento economico a coloro cui siano conferiti gli incarichi di cui alla lettera *e*) si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della presente legge.

Entro limiti di tempo e di misura e secondo criteri di massima determinati dal Consiglio mediante deliberazioni, con la maggioranza dei tre quarti dei membri, il Consiglio stesso delegherà i compiti di cui alla lettera *f*) a speciali Commissioni, costituite ognuna da cinque Consiglieri, di cui uno scelto fra i membri indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 14.

L'onorevole Pitzalis propone di sostituire al primo comma alla lettera *b*) con le parole « il consuntivo » con le altre « il conto consuntivo ». Inoltre, sempre al primo comma, alla lettera *g*), propone di aggiungere dopo le parole « ... delle Commissioni », le altre « ... quella della indennità per il Presidente, i vicepresidenti, i consiglieri e i soci comandati di cui all'articolo 19, cui siano conferiti compiti e responsabilità a carattere continuativo, ... ». Infine propone di sostituire, all'ultimo comma, le parole « ... e di misura » con le altre « ... nella misura ».

Pongo in votazione il primo emendamento Pitzalis.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Pitzalis.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento Pitzalis.

(*È approvato*).

L'articolo 15 risulta così formulato:

ART. 15.

Il Consiglio di amministrazione:

a) fissa le direttive di carattere generale concernenti l'attuazione delle finalità dell'Istituto;

b) delibera, entro il mese di ottobre, il bilancio di previsione, ed entro il mese di aprile, il conto consuntivo;

c) delibera il regolamento organico del personale e il regolamento di amministrazione e contabilità;

d) delibera, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri, gli atti di straordinaria amministrazione;

e) provvede al conferimento dell'incarico di segretario generale e di quelli, in numero non superiore a due, di vice segretario generale, di norma mediante scelta tra i soci dell'Istituto con le modalità previste dal regolamento organico di cui alla lettera *c*);

f) decide in ordine alla concessione delle provvidenze contemplate dalla presente legge;

g) delibera la misura dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato di presidenza e delle Commissioni, quella della indennità per il Presidente, i vice Presidenti, i Consiglieri e i soci comandati, di cui all'articolo 19, cui siano conferiti compiti e responsabilità a carattere continuativo, nonché la misura del compenso annuo in favore dei componenti il Collegio dei revisori dei conti;

h) svolge ogni altro compito ad esso demandato dalla presente legge e dal regolamento di cui al successivo articolo 21 ed adotta tutti i provvedimenti necessari per il retto e sollecito funzionamento dell'Istituto e per il raggiungimento dei suoi fini.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) e *d*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*), da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e quelle di cui alla lettera *g*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Per il trattamento economico a coloro cui siano conferiti gli incarichi di cui alla lettera *e*) si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della presente legge.

Entro limiti di tempo, nella misura e secondo criteri di massima determinati dal Consiglio mediante deliberazioni, con la maggioranza dei tre quarti dei membri, il Consiglio stesso delegherà i compiti di cui alla lettera *f*) a speciali Commissioni, costituite ognuna da cinque Consiglieri, di cui uno scelto fra i membri indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 14.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

Il Presidente dell'Istituto è nominato per la durata del Consiglio di amministrazione in carica dal Ministro della pubblica istruzione che lo sceglie entro una terna di nomi votati dai Consiglieri dell'Istituto stesso, nel corso della prima seduta del Consiglio convocata e presieduta dal Consigliere indicato nella lettera *a*) dell'articolo 14 della presente legge.

Non possono essere inclusi nella terna i Consiglieri predetti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato di presidenza, esercita le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge e dai regolamenti e provvede agli atti di ordinaria amministrazione, che non siano esplicitamente riservati alla competenza del Consiglio.

Il Presidente può accordare acconti sulle sovvenzioni secondo i criteri e nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice-presidenti.

Il Presidente può delegare ai vice-presidenti determinate funzioni di sua competenza.

Le deliberazioni di cui al primo e terzo comma vanno adottate con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio.

Nell'ultimo comma, il relatore propone di sostituire le parole: « Le deliberazioni di cui al primo e terzo comma », con le altre: « Le determinazioni di al primo e quarto comma ».

Pongo in votazione l'emendamento testé citato.

(*È approvato*).

L'articolo 16 risulta pertanto così formulato:

ART. 16.

Il Presidente dell'Istituto è nominato per la durata del Consiglio di amministrazione in carica dal Ministro della pubblica istruzione che lo sceglie entro una terna di nomi votati dai Consiglieri dell'Istituto stesso, nel corso della prima seduta del Consiglio convocata e presieduta dal Consigliere indicato nella lettera *a*) dell'articolo 14 della presente legge.

Non possono essere inclusi nella terna i Consiglieri predetti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato di presidenza, esercita le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge e dai regolamenti e provvede agli atti di ordinaria amministrazione, che non siano esplicitamente riservati alla competenza del Consiglio.

Il Presidente può accordare acconti sulle sovvenzioni secondo i criteri e nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei vice-presidenti.

Il Presidente può delegare ai vice-presidenti determinate funzioni di sua competenza.

Le determinazioni di cui al primo e quarto comma del presente articolo vanno adottate con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

Il Comitato di presidenza si compone del Presidente e dei due vice-presidenti. Alle sedute del Comitato partecipa, con voto consultivo, il Segretario generale.

Il Comitato di presidenza:

a) sovraintende al funzionamento dello Istituto secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni da sottoporre allo stesso Consiglio e vigila sull'attuazione delle deliberazioni del predetto organo;

c) adotta nei casi di assoluta urgenza e di grave necessità provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva alla loro adozione.

Per la validità delle deliberazioni di cui alla lettera *c*) del precedente comma è necessario il voto favorevole di almeno due componenti del Comitato.

L'onorevole Pitzalis propone, al primo comma, dopo le parole: « il Segretario generale », di aggiungere le parole: « Il Consiglio, quando lo ritiene opportuno, può aggregare al Comitato di presidenza altri due consiglieri ». È chiaro che, ove questo emendamento venisse accolto, si dovrebbe inoltre sopprimere l'ultimo comma.

Pongo in votazione il citato emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 17.

(*Non è approvato*).

L'articolo 17 risulta pertanto così formulato:

ART. 17.

Il Comitato di presidenza si compone del Presidente e dei due vice-presidenti. Alle sedute del Comitato partecipa, con voto consultivo, il Segretario generale. Il Consiglio, quando lo ritiene opportuno, può aggregare al Comitato di presidenza altri due consiglieri.

Il Comitato di presidenza:

a) sovraintende al funzionamento dello Istituto secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni da sottoporre allo stesso Consiglio e vigila sull'attuazione delle deliberazioni del predetto organo;

c) adotta nei casi di assoluta urgenza e di grave necessità provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva alla loro adozione.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

Il Collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto di tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministero del tesoro, uno designato dal Ministero della pubblica istruzione ed il terzo eletto dai soci effettivi, con procedura analoga e, di norma, contemporanea a quella prevista dall'articolo 14, lettera *c*).

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del quadriennio scadono anche i membri nominati, in sostituzione di altri, nel corso del quadriennio stesso.

I revisori assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Collegio assiste anche alle sedute del Comitato di presidenza.

Un revisore indicato dal Collegio, può assistere alle sedute delle Commissioni di cui all'articolo 15, ultimo comma.

Al primo comma propongo di sostituire il riferimento alla lettera *c*) con quello alla

lettera *d*); e, al secondo comma, di sostituire la parola: « scadono », con l'altra: « decadono ».

Pongo in votazione i citati emendamenti.

(*Sono approvati*).

L'articolo 18 risulta pertanto così formulato:

ART. 18.

Il Collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto di tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministero del tesoro, uno designato dal Ministero della pubblica istruzione ed il terzo eletto dai soci effettivi, con procedura analoga e, di norma, contemporanea a quella prevista dall'articolo 14, lettera *d*).

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del quadriennio decadono anche i membri nominati, in sostituzione di altri, nel corso del quadriennio stesso.

I revisori assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Collegio assiste anche alle sedute del Comitato di presidenza.

Un revisore indicato dal Collegio, può assistere alle sedute delle Commissioni di cui all'articolo 15, ultimo comma.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

Il Ministero della pubblica istruzione, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, può accordare l'esonero dell'obbligo del servizio ai soci componenti del Comitato di presidenza e può porre a disposizione dell'Istituto presidi o professori soci o anche propri impiegati nel limite massimo di uno ogni venticinquemila soci iscritti.

Il servizio prestato presso l'Istituto, dai presidi e dai professori è valutato come servizio scolastico.

Alla spesa per il personale di cui al primo comma provvede direttamente ed a proprio carico l'Istituto.

L'Istituto è altresì tenuto a versare allo Stato l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge a carico del personale e a carico dello Stato, nonché un contributo determinato in ragione del 14 per cento dello stipendio e degli altri assegni pensionabili di cui fruisce il personale stesso, a titolo di rimborso dell'onere per il trattamento di quiescenza.

Poiché non risultano essere stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

Le somme di pertinenza dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » sono depositate in un conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti intestato all'Istituto stesso. Per tali somme sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita per i depositi volontari.

I titoli dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » sono custoditi gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti. L'Istituto ne conserva l'amministrazione per quanto concerne il sorteggio e i relativi rimborsi che, su sua segnalazione, vengono dalla Cassa riscossi ed accreditati sul conto corrente di cui al comma precedente. Sullo stesso conto corrente la Cassa accredita gli interessi riscossi sui titoli.

I contributi dei soci effettivi, riscossi a mezzo ritenuta sui loro emolumenti dagli uffici pagatori, nonché i contributi dei soci volontari, quelli del Ministero della pubblica istruzione, di Enti e privati, e qualsiasi altra eventuale entrata, affluiscono su appositi conti correnti postali, intestati all'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », vincolati per prelievi a mezzo postagiro dall'Istituto a favore del Tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti. Le somme, come sopra pervenute al tesoriere centrale, sono accreditate sul conto corrente di deposito che l'Istituto intrattiene con la Cassa.

Per provvedere alle spese di gestione l'Istituto effettua periodicamente prelevamenti di somme dal predetto conto corrente di deposito accreditando all'Istituto bancario incaricato del servizio di Cassa in base ad apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, sentito quello del tesoro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1068, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.

Al quarto comma, il relatore propone di sostituire le parole: « Per provvedere alle spese di gestione », con le altre: « Per provvedere, alle erogazioni assistenziali ed alle spese ».

Pongo in votazione il citato emendamento.

(*È approvato*).

Sempre dal relatore si propone, inoltre, di aggiungere, al termine del quarto comma, le seguenti parole: « La Cassa depositi e prestiti provvederà altresì a dar corso alle richieste relative alle spese di straordinaria amministrazione, di cui all'articolo 15, lettera *d*) ».

Pongo in votazione il citato emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 20 risulta pertanto così formulato:

ART. 20.

Le somme di pertinenza dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » sono depositate in un conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti intestato all'Istituto stesso. Per tali somme sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita per i depositi volontari.

I titoli dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » sono custoditi gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti. L'Istituto ne conserva l'amministrazione per quanto concerne il sorteggio e i relativi rimborsi che, su sua segnalazione, vengono dalla Cassa riscossi ed accreditati sul conto corrente di cui al comma precedente. Sullo stesso conto corrente la Cassa accredita gli interessi riscossi sui titoli.

I contributi dei soci effettivi, riscossi a mezzo ritenuta sui loro emolumenti dagli uffici pagatori, nonché i contributi dei soci volontari, quelli del Ministero della pubblica istruzione, di Enti e privati, e qualsiasi altra eventuale entrata, affluiscono su appositi conti correnti postali, intestati all'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », vincolati per prelievi a mezzo postagiro dall'Istituto a favore del Tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti. Le somme, come sopra pervenute al tesoriere centrale, sono accreditate sul conto corrente di deposito che l'Istituto intrattiene con la Cassa.

Per provvedere alle erogazioni assistenziali ed alle spese, l'Istituto effettua periodicamente prelevamenti di somme dal predetto conto corrente di deposito accreditandole all'Istituto bancario incaricato del servizio di Cassa in base ad apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, sentito quello del tesoro. La Cassa depositi e prestiti provvederà altresì a dar corso alle richieste relative alle spese di straordinaria amministrazione, di cui all'articolo 15 lettera *d*).

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, sarà emanato il regolamento di esecuzione, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Nel regolamento vengono stabilite le norme concernenti le modalità di funzionamento degli organi indicati alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'articolo 13, nonché delle Commissioni di cui all'articolo 15 della presente legge.

Il regolamento detta, altresì, le norme per la trattenuta ed il versamento delle quote sociali e quelle per la concessione delle sovvenzioni e degli altri benefici.

Poiché non risultano essere stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

Il Consiglio di amministrazione, nelle more della definizione dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 21, provvede con proprie deliberazioni approvate dal Ministro della pubblica istruzione a tutte le determinazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Il relatore propone di aggiungere le seguenti parole: « ivi compreso l'adeguamento alla legge stessa delle attuali disposizioni relative al personale di ruolo, a quello comandato ed ai membri degli organi deliberanti ».

Pongo in votazione il citato emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 22 risulta pertanto così formulato:

ART. 22.

Il Consiglio di amministrazione, nelle more della definizione dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 21, provvede con proprie deliberazioni approvate dal Ministro della pubblica istruzione a tutte le determinazioni necessarie per l'attuazione della presente legge, ivi compreso l'adeguamento alla legge stessa delle attuali disposizioni relative al personale di ruolo, a quello comandato e ai membri degli organi deliberanti.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23:

ART. 23.

Le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione.

Propongo di sostituire la parola: « pubblicazione », con le altre: « entrata in vigore della legge stessa ».

Pongo in votazione il citato emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 23 risulta pertanto così formulato:

ART. 23.

Le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della legge stessa.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24:

ART. 24.

Fino al 1° ottobre 1976 il premio di uscita viene concesso anche ai soci che cessano dal servizio per limiti di età o per ragioni di salute, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 9, purché siano iscritti allo Istituto almeno dal 1° ottobre 1961.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni chiedo di essere autorizzato ad coordinamento.

(*Così resta stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Romanato ed altri: Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo statale transitorio e passaggio dei professori di ruolo statale transitorio nel ruolo ordinario e ruolo transitorio ordinario (3615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Romanato, Franceschini, Lettieri, Bertè, Moro Dino, Marangone e Nicolazzi: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio nel ruolo ordinario e ruolo transitorio ordinario », n. 3615.

Ricordo ai colleghi che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su questo provvedimento e che nel corso della seduta precedente la Commissione aveva deliberato di rinviare la discussione della proposta di legge, al fine di consentire l'esame degli emendamenti presentati.

Il relatore, onorevole Fusaro, ha facoltà di illustrare il provvedimento e gli emendamenti presentati.

FUSARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Gli emendamenti da apportare ai vari articoli della legge sono stati concordati anche con il Governo. Essi non introducono modificazioni sostanziali, ma tendono a migliorare il testo, offrendone una formulazione più chiara e semplice, per tale motivo ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo originario.

ART. 1.

I posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, relativi all'insegnamento di « Disegno nella Scuola di avviamento professionale », di « Canto corale nella Scuola di avviamento professionale » e di « Contabilità, economia domestica, elementi di mer-

ceologia e di disegno professionale nella Scuola media » sono trasformati in cattedre di ruolo ordinario rispettivamente di « Educazione artistica », « Educazione musicale » e « Applicazioni tecniche femminili » nella Scuola media.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

Gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'insegnamento di economia domestica nella scuola media e di disegno, di canto corale, di materie tecniche industriali e di materie tecniche agrarie nelle scuole secondarie di avviamento professionale, nonché gli insegnanti tecnico-pratici collocati ai sensi del medesimo articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, nel ruolo speciale transitorio delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, sono iscritti d'ufficio nei ruoli ordinari della scuola media per le cattedre corrispondenti stabilite nella seguente tabella:

RUOLO SPECIALE TRANSITORIO	RUOLO ORDINARIO AL QUALE È AMMESSO IL PASSAGGIO
1) Economia domestica;	1) Applicazioni tecniche femminili;
2) disegno;	2) educazione artistica;
3) canto corale;	3) educazione musicale;
4) materie tecniche industriali e agrarie (ruolo *b*);	4) applicazioni tecniche maschili (ruolo *b*);
5) esercitazioni tecnico-pratiche a indirizzo marinaro;	5) applicazioni tecniche maschili (ruolo *c*).

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo originario:

ART. 2.

I posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della stenografia, della dattilografia e della calligrafia nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale, istituiti ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono trasformati in cattedre di ruolo transitorio ordinario.

I professori aventi titolo sono iscritti in un apposito albo e sono utilizzati indistintamente presso gli Istituti tecnici o professionali.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

Gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'insegnamento di stenografia, dattilografia e calligrafia nelle scuole secondarie di avviamento professionale sono iscritti d'ufficio in corrispondenti ruoli transitori ordinari, ferme restando le posizioni acquisite ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Poiché nessuno chiede di parlare pongo in votazione l'articolo 2 nel testo testé citato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo originario:

ART. 3.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, sarà provveduto alla variazione degli organici dipendenti dalla soppressione dei posti di ruolo speciale transitorio, disposta ai sensi dell'articolo 1, e dalla contemporanea istituzione di cattedre di ruolo ordinario.

Analogamente sarà provveduto all'iscrizione nell'albo, di cui all'articolo 2, degli insegnanti di ruolo transitorio ordinario provenienti dal soppresso ruolo speciale transitorio.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli sono inquadrati nei ruoli ordinari e nei ruoli transitori ordinari con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo testé citato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel nuovo testo originario:

ART. 4.

Gli insegnanti, all'atto del passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario o al ruolo transitorio ordinario, conservano l'anzianità, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1962.

Dal relatore si propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti di canto corale, di stenografia, di dattilografia e di calligrafia iscritti nei ruoli speciali transitori delle scuole secondarie di avviamento professionale ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e della legge 13 marzo 1958, n. 248, nonché agli insegnanti ciechi collocati nel ruolo speciale transitorio di canto corale ed educazione musicale ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1373.

FUSARO, *Relatore*. Rispetto al testo originario l'articolo 4 prevede l'inclusione degli insegnanti ciechi.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla formulazione testé citata dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel nuovo testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Il relatore propone il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrà articolo 5.

ART. 5.

Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i quali non siano stati ancora collocati nei ruoli ordinari, possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio a tali ruoli per la cattedra corrispondente al posto occupato, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 799, modificato con legge 2 aprile 1958, n. 303, ed all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1960, n. 16.

Il passaggio decorrerà ad ogni effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda.

FUSARO, *Relatore*. L'articolo 5 è un articolo nuovo: esso prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori possono chiedere il passaggio ai ruoli ordinari, qualora non abbiano presentato tale domanda.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Romanato. Ne ha facoltà.

ROMANATO. Poiché vi sono stati insegnanti che non hanno fatto domanda di passaggio al ruolo ordinario, e poiché il Ministero intende abolire questi ruoli speciali, gli insegnanti rimasti possono fare domanda per passare al corrispondente ruolo ordinario, purché siano in possesso dei requisiti previsti dalle tre leggi fondamentali n. 799, n. 303 e n. 16.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla formulazione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 testé citato.

(*È approvato*).

Dal relatore si propone inoltre un altro articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrà articolo 6, del seguente tenore:

ART. 6.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, dei ruoli transitori e non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Questo articolo ha carattere puramente formale, in quanto la proposta di legge Romanato ed altri non indicava esplicitamente la copertura.

La formulazione dell'articolo 6 appare, tuttavia, diversa dal parere favorevole espresso dalla V Commissione bilancio, per cui riterrei opportuno ritirare l'articolo stesso, dato che si limita ad indicare genericamente la copertura.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO. L'articolo 1 ha ampliato il campo di applicabilità della proposta di legge. Ora, si pone il problema della copertura, sia pure in senso puramente formale.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Romanato ed altri, di cui è relatore l'onorevole Fusaro – in merito alla quale si è espresso in senso favorevole la V Commissione bilancio – ha come biettivo l'eliminazione dei ruoli transitori.

In seguito ad un attento esame, le direzioni competenti e l'ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione hanno constatato che erano stati esclusi taluni ruoli transitori, per cui è stato predisposto un testo nel quale sono compresi tutti coloro che risultano attualmente inquadrati nei ruoli transitori. A questa proposta, che è stata presentata dal proponente e dal relatore come emendamento, il Governo non può non essere favorevole. L'indicazione risulta valida per la proposta di legge originaria e rimane valida anche per l'allargamento previsto dal nuovo testo, considerato che il criterio della copertura ha carattere dinamico.

Esprimo, quindi, parere favorevole alla soppressione dell'articolo 6, in modo da superare ulteriori difficoltà per l'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Presso la V Commissione bilancio il rappresentante del Ministero del tesoro prospettò alcune obiezioni sulla copertura. Il Governo, rappresentato dal Sottosegretario Elkan, fece osservare che per la copertura sarebbero stati sufficienti i fondi previsti già nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, e fornì ampia assicurazione che le disponibilità esistenti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono tali da fronteggiare la eventuale, trascurabile, maggiore spesa che potrebbe derivare dalla approvazione del provvedimento in esame. In seguito a questi chiarimenti, la V Commissione bilancio ebbe ad esprimere parere favorevole.

Ora, il nuovo testo dilata la spesa in qualche misura: a stretta interpretazione del Regolamento, se è stato espresso parere favorevole da parte della V Commissione e la Commissione di merito amplifica o diminuisce la spesa, sarebbe necessario un nuovo parere da parte della V Commissione. In questo caso, si potrebbe correre il rischio che una proposta di legge da noi approvata non fosse trasmessa al Senato.

I presentatori insistono sull'emendamento?

ROMANATO. L'onorevole Fusaro ed io non insistiamo sull'emendamento presentato.

PRESIDENTE. L'articolo 6 si intende pertanto, ritirato.

Chiedo, se non vi sono obiezioni, di essere autorizzato al coordinamento.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata al termine della seduta a scrutinio segreto.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pedini ed altri: Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che presti servizio nei paesi in via di sviluppo (3957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pedini, Buzzi, Franceschini, Bersani, Bianchi Gerardo, Biasutti, Cocco, Colleselli, Gennai Tonietti Erisia, Isgrò, Rampa, Savio Emanuela, Storchi, Vedovato e Zanibelli: « Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che presti servizio nei paesi in via di sviluppo », n. 3957.

Ricordo alla Commissione che per questa proposta di legge erano stati presentati degli emendamenti che costituivano quasi un testo sostitutivo dell'originario. Sorsero a questo proposito alcuni dubbi, e si decise di rinviare il seguito della discussione per poter meglio studiare la questione. Il relatore venne pregato di interpellare il Governo per vedere se questo insistesse negli emendamenti proposti, o se non convenisse piuttosto sull'opportunità di tornare al testo originario, che sembrava più facilmente approvabile.

Il relatore, onorevole Rampa, può riferire in merito.

RAMPA, *Relatore*. Signor Presidente, dopo le consultazioni che ho avuto con i colleghi dei vari gruppi, e dopo aver sentito il parere del Sottosegretario e del primo proponente della proposta di legge, potrei concludere in questo senso: il provvedimento potrebbe essere approvato, nelle sue linee sostanziali, se però venisse limitato ai soli insegnanti elementari. Io mi riserverei di dare il mio giudizio su questo punto successivamente, quando cioè avremo deciso sul merito.

Occorre dunque, a mio avviso, tenere ben distinti due punti. Il primo è la limitazione, come ho detto, ai soli insegnanti elementari; il secondo è la parte, introdotta con gli emendamenti, che riguarda sia le procedure, sia gli incentivi da concedere agli insegnanti per sollecitarli, ed anche perché essi abbiano un giusto riconoscimento per la loro missione nei paesi in via di sviluppo; questa seconda parte, a mio avviso, dovrebbe comunque rimanere, perché non tocca la sostanza della proposta di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli, vi faccio osservare che il parere trasmessoci dalla V Commissione bilancio il 15 giugno 1967 riguardava il testo originario. È chiaro, quindi, che

se adottiamo un nuovo testo – o un ampliamento del primo – il provvedimento dovrà tornare a quella Commissione perché esprima su di esso un nuovo parere. In questo caso, sarebbe assai difficile far approvare il progetto di legge anche dall'altro ramo del Parlamento in tempo utile.

RAMPA, *Relatore*. Mi permetto di fare osservare, a questo proposito, che tra gli emendamenti ve ne sono alcuni, quali quelli riguardanti le procedure, che non necessitano del parere della Commissione bilancio, e che possono essere approvati, se la maggioranza della nostra Commissione consente su di essi.

Degli emendamenti presentati agli articoli 3 e 4, alcuni non comportano alcuna spesa, altri riguardano unicamente dei benefici di carattere giuridico-amministrativo.

Mi sembra, perciò, che nell'approvazione degli emendamenti si potrebbe facilmente tener conto dell'opportunità di non dover richiedere il prescritto parere della Commissione bilancio. Non mi sentirei, però, di dire che tutti gli emendamenti presentati dovrebbero, *sic et simpliciter*, non essere presi in considerazione, anche perché, in verità, erano stati concordati con alcuni colleghi e con il Governo.

CODIGNOLA. Signor Presidente, questo provvedimento era stato già preso in esame una prima volta nello scorso ottobre. Dopo la discussione generale, avevamo deciso di rivederci, in via amichevole, per tentare di superare alcune perplessità che erano state espresse sia da noi, sia da altri colleghi.

Ci troviamo, invece, oggi di fronte alla stessa proposta di legge, in sede legislativa, senza che nulla sia stato fatto in quel senso.

Proporrei, perciò, di rinviare la discussione a venerdì, in maniera che nel frattempo si possa concordare il nuovo testo.

RAMPA, *Relatore*. Gli emendamenti proposti sono quelli che sono a conoscenza di tutta la Commissione: non ne sono stati presentati altri.

L'unica obiezione sostanziale che era stata avanzata nel corso della precedente seduta mi sembra fosse quella della opportunità di limitare il provvedimento ai soli insegnanti elementari, considerata la situazione della scuola media in Italia, e soprattutto nel mezzogiorno. Tutti gli altri emendamenti mi sembra rientrassero nel normale campo del dibattito della Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che le prossime sedute sono impegnate per l'esame di altri provvedimenti, sicché se non trasmettessimo subito al Senato la proposta di legge all'ordine del giorno, sarebbe inutile addirittura continuarne l'esame.

SCIONTI. Noi siamo d'accordo nel discutere il testo, ma vogliamo sapere qual'è. Infatti, noi abbiamo già iniziato la discussione su un testo, poi questa discussione venne rinviata e fu redatto un nuovo testo che, nel complesso, ebbe l'assenso dei vari gruppi. Quindi, se abbiamo la possibilità di discutere su questo nuovo testo, possiamo proseguire il dibattito, altrimenti in caso contrario, dovremmo cominciare un nuovo esame.

RAMPA, *Relatore*. Mi permetto di insistere con i colleghi perché, probabilmente, ciò che trae in inganno è il titolo del fascicolo degli emendamenti che tutti hanno ricevuto e che viene presentato come nuovo testo. In verità non è un nuovo testo, nel senso che i fini della proposta di legge o le modalità di questa siano modificati radicalmente. Si tratta semplicemente di un testo che si propone una estensione della portata del provvedimento anche ad altri settori di insegnanti, in particolare a quelli fuori ruolo. E proprio su questo argomento, ricordo, la Commissione avanzò delle riserve. Una seconda parte delle modificazioni che gli emendamenti propongono, sono di carattere formale e tecnico e tengono conto della proposta di legge predisposta a suo tempo dall'onorevole Pedini. Quindi, non sono sostanzialmente sostitutivi. Pertanto sono modificativi, e di coordinamento.

Una terza parte – che è limitatissima – del nuovo testo e che richiederebbe, se riproposta, un parere del Ministero del tesoro, è quella che riguarda soltanto gli articoli 3 e 4. Avendo introdotto, negli emendamenti, il criterio che si dovesse estendere anche ai non di ruolo il provvedimento stesso, ne nasceva di conseguenza la necessità che per i non di ruolo si prevedessero alcuni particolarissimi riconoscimenti. Cadendo questa premessa, per comune e generale accordo, cadono anche gli emendamenti che si riferiscono specificamente a questo aspetto. Quindi, mi pare che, tutto sommato, si potrebbe, visto che la proposta di legge, in linea di principio, coglie il consenso delle varie parti, continuare la discussione sul testo presentato, o meglio sugli emendamenti presentati. Concludendo, ritengo che sarebbe estremamente logico, senza riproporre niente di nuovo e senza dilazioni, che noi cominciassimo a discutere l'articolo 1 della proposta Pedini ed altri e di conseguen-

za, tenendo presenti alcuni correttivi di carattere tecnico, di volta in volta esaminassimo gli emendamenti presentati agli articoli della legge. Vedremo poi quali emendamenti sarà possibile prendere in esame e quali no.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, dal resoconto sommario e dagli stenografici risulta che è già stata conclusa la discussione generale sul nuovo testo.

A questo punto, ritengo opportuno che il relatore, brevemente illustrasse il nuovo testo presentato con le limitazioni cui ha fatto riferimento.

RAMPA, *Relatore*. Nel nuovo testo vi è un titolo che riguarda il personale non di ruolo. Se la Comissione concorda nel senso che il personale non di ruolo non è interessato al provvedimento in esame, questa parte potrebbe essere eliminata. Altrettanto può dirsi per la parte che riguarda la scuola secondaria.

Esaminando, quindi, la proposta Pedini ed altri e gli emendamenti proposti entro questi limiti, potremmo senz'altro giungere a risultati concreti.

CODIGNOLA. Il Presidente ha poco fa ricordato che la discussione generale si è svolta sul nuovo testo. Ora si afferma, invece, che la discussione è ripresa sul testo precedente, al quale saranno presentati alcuni emendamenti contenuti nel nuovo testo.

Vorrei sapere che cosa dobbiamo fare, e per quale ragione i membri dei vari gruppi non si sono riuniti, come era stato stabilito, per discutere preliminarmente alcuni problemi che erano affiorati.

Propongo, quindi, che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Rampa, Resta, però, il fatto che oggi torniamo a discutere su due testi che erano stati accantonati. Credo, quindi, opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della materia.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Invito, pertanto, i membri della Commissione a riunirsi al più presto, al fine di esaminare i problemi relativi al provvedimento.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Venturi ed altri: Riconoscimento del valore di qualifica accademica al diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto pareggiato di educazione fisica di Urbino (*Approvata dalla VI Commissione del Senato*) (4722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Venturi, Scarpino, Tomasucci, Schiavetti, Romagnoli Carettoni Tullia, Baldini, Stirati e Trimarchi: « Riconoscimento del valore di qualifica accademica al diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto pareggiato di educazione fisica di Urbino », n. 4722.

Ricordo alla Commissione che il provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Ricordo, inoltre, ai colleghi che nel corso della discussione di questo provvedimento in sede referente era stato approvato in linea di principio un nuovo testo, sostitutivo dell'originario articolo unico. Tale nuovo testo era costituito da tre articoli: il primo riguardava i decreti di riconoscimento degli Istituti superiori di educazione fisica in genere (sarà quindi necessario cambiare il titolo del provvedimento); il secondo la denominazione di Istituto superiore di educazione fisica; il terzo costituiva una norma transitoria.

Il relatore, onorevole Fusaro, ha facoltà di svolgere la relazione.

FUSARO, *Relatore*. Signor Presidente, io non ho che da rimettermi a quanto detto nel corso della seduta in sede referente, e di raccomandare l'approvazione del nuovo testo predisposto dai deputati Codignola e Finocchiaro.

Aggiungo solo che la onorevole Levi Arian Giorgina ha presentato un emendamento al terzo articolo, che a me sembra accettabile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'originario articolo unico che costituiva il provvedimento:

ARTICOLO UNICO.

Nella prima applicazione dello statuto concernente l'istituzione in Urbino di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, n. 265, il diploma in

educazione fisica conseguito, nei mesi di giugno-luglio 1967 dopo la frequenza del corso triennale di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica e comunque successivamente alla entrata in vigore dello statuto medesimo, da parte di coloro che in detto Istituto siano stati ammessi essendo in possesso del prescritto titolo di istruzione secondaria di secondo grado, ha valore di qualifica accademica a norma dell'articolo 3, titolo I, del menzionato statuto.

Do lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo:

ART. 1.

I decreti di riconoscimento degli Istituti superiori di educazione fisica, di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, hanno effetto per i corsi che si terranno a decorrere dall'anno accademico successivo alla pubblicazione dei decreti. La medesima norma si applica per le eventuali modifiche degli statuti degli Istituti superiori di educazione fisica.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, ritengo che anziché dire che i decreti di riconoscimento hanno effetto per i corsi che si terranno a decorrere dall'anno accademico successivo alla pubblicazione dei decreti stessi, sarebbe meglio dire « dall'anno accademico successivo alla data di emanazione », perché a volte prima della pubblicazione passano diversi mesi. Se un decreto emanato in settembre venisse pubblicato in dicembre, un anno andrebbe perduto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo inteso a sostituire la parola « pubblicazione » con le altre « data di emanazione ».

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

I decreti di riconoscimento degli Istituti superiori di educazione fisica, di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, hanno effetto per i corsi che si terranno a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione dei decreti. La medesima norma si applica per le eventuali modifiche degli statuti degli Istituti superiori di educazione fisica.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel nuovo testo:

ART. 2.

La denominazione di Istituto superiore di educazione fisica, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, non può essere attribuita se non agli istituti di cui siano stati approvati gli statuti a norma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Propongo i seguenti emendamenti formali: sostituire con le parole « è attribuita esclusivamente » con le altre « non può essere attribuita se non »; e sostituire le parole « della legge 7 febbraio 1958, n. 88 » con le altre « della suddetta legge ».

Pongo in votazione successivamente i citati emendamenti.

(*Sono approvati*).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

La denominazione di Istituto superiore di educazione fisica, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, è attribuita esclusivamente se non agli istituti di cui siano stati approvati gli statuti a norma dell'articolo 28 della suddetta legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel nuovo testo:

NORMA TRANSITORIA

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge i provvedimenti di riconoscimento degli Istituti superiori di educazione fisica già emessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge stessa hanno effetto anche per i corsi tenuti nei precedenti anni accademici, entro il limite massimo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso.

Gli onorevoli Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti e Seroni propongono di sostituire le parole « nei precedenti anni accademici » con le altre « negli anni precedenti l'anno accademico in cui è stato emesso il decreto di riconoscimento ».

L'onorevole Levi Arian ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

LEVI ARIAN GIORGINA. Signor Presidente, mi servirò come esempio del caso dell'Istituto di Urbino.

Se noi conservassimo l'attuale formulazione dell'articolo 3, il riconoscimento varrebbe soltanto per gli studenti iscritti negli anni 1964-65, 1965-66 e 1966-67, perché il corso dura tre anni; il riconoscimento avrebbe effetto a partire dall'anno accademico 1967-68, anche se il decreto è stato emanato nel maggio del 1967.

Ma più della metà degli studenti dell'Istituto di Urbino si sono iscritti nell'anno accademico 1963-64, e sono tuttora fuori corso, proprio in attesa di una norma che sani questa precaria e spiacevole situazione.

Se si accoglie, invece, l'emendamento da me proposto, del riconoscimento beneficiano anche gli studenti iscritti nel 1963-64. Si tratta, ripeto, di una metà circa di questi insegnanti di educazione fisica, che hanno già sostenuto alcune prove per l'esame di abilitazione; essi hanno ricevuto adesso una circolare dal Ministero della pubblica istruzione, nella quale si dice che potranno sostenere le prove orali con riserva, nell'attesa dell'approvazione della proposta di legge al nostro esame.

Io ritengo che sia necessario accogliere questo emendamento, per tranquillizzare finalmente la categoria. Si tratta, inoltre, di un emendamento di portata assai modesta, che riguarda un solo anno.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questo modo, però, rimane escluso l'anno di emanazione del decreto. Con il testo originario, invece, quell'anno veniva incluso.

FINOCCHIARO. La dizione originaria era completa. La preoccupazione nasce dal fatto che il fuori corso possa rimanere escluso dal riconoscimento, il che non è esatto, perché egli conseguirà il diploma a riconoscimento avvenuto. Che bisogno c'è di allargare la norma ai quattro anni precedenti, anziché limitarla ai tre della durata del corso?

LEVI ARIAN GIORGINA. Secondo la dizione originaria rimarrebbero esclusi anche coloro che hanno conseguito regolarmente il diploma nel 1966-67.

L'emendamento da me proposto potrebbe allora essere così modificato: sostituire le parole « nei precedenti anni accademici » con le altre: « nell'anno accademico in cui è stato emanato il decreto di riconoscimento, nonché negli anni precedenti ».

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha in animo di apportare un sub-emendamento all'emendamento testé citato, propongo, se non vi sono obiezioni, di accantonare temporaneamente l'articolo 3 e di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale " Giuseppe Kirner " per l'assistenza ai professori medi » (4798).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

Romanato ed altri: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo statale transitorio e passaggio dei professori di ruolo statale transitorio nel ruolo ordinario e ruolo transitorio ordinario » (3615).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bronzuto, Buzzi, Calvetti, Codignola, Dall'Armellina, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giugni Lattari Jole, Grilli Antonio, Levi Arian Giorgina, Magrì, Mitterdorfer, Moro Dino, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Savio Emanuela, Scionti, Tedeschi, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO